

XIX legislatura

A.S. 1714:

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio”

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Novembre 2025
n. 305



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – [X @SR_Bilancio](https://www.instagram.com/SR_Bilancio)

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2025). Nota di lettura, «A.S. 1714: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio"(Approvato dalla Camera dei deputati)». NL305, novembre 2025, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (<i>Disposizioni in materia di nulla osta al lavoro subordinato e di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini dell'autorizzazione all'ingresso di lavoratori stranieri</i>)	1
Articolo 2 (<i>Disposizioni di semplificazione e accelerazione dei procedimenti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con lavoratori stranieri</i>)	2
Articolo 3 (<i>Svolgimento dell'attività lavorativa in attesa della conversione del permesso di soggiorno</i>)	5
Articolo 4 (<i>Armonizzazione dei termini e disposizioni sui procedimenti in materia di permessi di soggiorno rilasciati per casi speciali</i>)	5
Articolo 5 (<i>Ingressi fuori quota per l'assunzione di lavoratori domestici per l'assistenza di grandi anziani e persone con disabilità</i>)	9
Articolo 6 (<i>Programmi di attività di volontariato</i>)	10
Articolo 7 (<i>Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale</i>)	11
Articolo 8 (<i>Stabilizzazione del «Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura» e ampliamento dei partecipanti</i>)	11
Articolo 9 (<i>Accesso al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera</i>)	12
Articolo 10 (<i>Misure per il potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi di Lampedusa</i>)	13
Articolo 11 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>)	14

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier* non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Articolo 1

(Disposizioni in materia di nulla osta al lavoro subordinato e di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini dell'autorizzazione all'ingresso di lavoratori stranieri)

L'articolo 1 prevede una serie di modifiche al testo unico dell'immigrazione (D.Lgs. n. 286 del 1998). In particolare:

- le lettere *a)* e *b)* modificano gli articoli 22, comma 5, e 24, comma 2, relativi al rilascio del nulla osta al lavoro subordinato da parte dello sportello unico per l'immigrazione. La novella prevede che il complessivo termine massimo di sessanta giorni previsto per il suddetto rilascio decorra dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso anziché dalla presentazione della richiesta. Analogamente, il termine di venti giorni previsto per il rilascio del nulla osta al lavoro stagionale decorre dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso;
- la novella di cui alla lettera *a-bis)*, inserita nel corso della prima lettura, eleva da sette a quindici giorni il termine entro il quale, dopo il rilascio del nulla osta, il datore di lavoro deve procedere alla conferma della medesima richiesta di nulla osta (conferma alla quale è subordinato il rilascio del relativo visto di ingresso);
- le novelle di cui alle lettere *a-ter)* e *b-bis)*, anch'esse inserite durante la prima lettura, elevano da otto a quindici giorni il termine, decorrente dalla data di ingresso del lavoratore nel territorio nazionale, entro il quale il lavoratore medesimo e il datore di lavoro devono stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato;
- la novella di cui alla lettera *b-ter)*, pure inserita in prima lettura, prevede che – come già ammesso per la richiesta di nulla osta – la conferma del nulla osta, il contratto di soggiorno e l'eventuale documentazione da allegare ad esso, nonché la richiesta di nulla osta pluriennale nell'ambito del lavoro stagionale, possano essere presentati anche tramite le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o tramite soggetti appartenenti ad alcune categorie di professionisti (consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili);
- con la lettera *c)* viene inserito il comma 1.1 all'articolo 27, relativo all'ingresso per lavoro in casi particolari. Si prevede che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro, le amministrazioni effettuino i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
- le lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* impongono alle amministrazioni di svolgere i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite: dall'organizzazione promotrice del programma di volontariato ai fini del rilascio del nulla osta per volontariato (lettera *d)*); dall'istituto di ricerca ai fini del rilascio del

nulla osta per ricerca (lettera e)); dal datore di lavoro ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati (lettera f)); dall'entità ospitante ai fini del rilascio del nulla osta al trasferimento intra-societario (lettera g)); dall'entità ospitante ai fini del rilascio del nulla osta al trasferimento intra societario nei confronti dello straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro (lettera h)).

La RT annessa al DDL iniziale evidenzia che la disposizione, da un lato, modifica il *dies a quo* di decorrenza del termine previsto ai fini dell'adozione del nulla osta per lavoro subordinato, senza comportare *ex se* quale effetto un incremento delle domande da parte dei datori di lavoro e dei conseguenti nulla osta da emettere previa istruttoria; dall'altro, introduce a regime il sistema di verifiche preventive sulle dichiarazioni fornite dai datori di lavoro, già sperimentato in sede di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 145 del 2024, mediante l'utilizzo di un applicativo informatico che opera con automatismi a regime, pertanto, senza aggravii lavorativi a carico del personale in servizio presso gli Sportelli Unici Immigrazione delle Prefetture – U.T.G.

Pertanto, conclude che le modifiche normative non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto attuabili con le sole risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Le integrazioni inserite al comma 1 nel corso dell'esame in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, sulle lettere a) e b), dal momento che, come precisato dalla RT, la modifica non influisce sul numero di domande presentate, bensì solo sul periodo di tempo previsto ai fini dell'adozione del nulla osta, non comportando quindi aggravii nella procedura amministrativa, non ci sono osservazioni.

Parimenti, con riferimento alle lettere inserite in prima lettura, nulla da osservare.

Quanto alla lettera c), questa prevede che le amministrazioni dovranno effettuare i controlli di veridicità delle dichiarazioni fornite da datore di lavoro, anche con riferimento alle fattispecie di ingresso di lavoratori stranieri per casi particolari che, come afferma la relazione illustrativa, ne erano finora escluse. Sul punto, dal momento che la RT assicura che i controlli saranno comunque effettuati tramite un sistema informatico che opera già con automatismi a regime e, pertanto, senza aggravii lavorativi a carico del personale in servizio, non ci sono osservazioni.

Articolo 2

(Disposizioni di semplificazione e accelerazione dei procedimenti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con lavoratori stranieri)

Il comma 1 introduce i commi 2-bis.1 e 2-bis.2 all'articolo 22 del testo unico dell'immigrazione, in materia di lavoro subordinato svolto da lavoratori stranieri.

Le novelle prevedono che i datori di lavoro, ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, che intendono presentare, nei giorni indicati, richiesta di nulla osta per lavoro subordinato prestato da lavoratori stranieri, anche a carattere stagionale, per gli ingressi previsti

dai medesimi decreti, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda, tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 [comma 1, lettera a), cpv. 2-bis.1]. Nel corso dell'esame in prima lettura è stato aggiunto che l'Ispettorato nazionale del lavoro potrà effettuare anche in via anticipata le verifiche ispettive di sua competenza sulle domande precompilate rese disponibili dal Ministero dell'interno, al fine dell'eventuale esclusione anticipata dei datori di lavoro dall'ambito della procedura di richiesta di nulla osta.

I datori di lavoro possono presentare come utenti privati non più di tre richieste di nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna delle annualità relative ai decreti-flussi interessati. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni di categoria dei datori di lavoro, nonché tramite i soggetti abilitati o autorizzati e le agenzie di somministrazione di lavoro, i quali garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale al volume di affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero dei dipendenti e del settore di attività dell'impresa [comma 1, lettera a), cpv. 2-bis.2].

La lettera a-bis), inserita in prima lettura, novella il comma 2-bis dell'articolo 23 (Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine) come segue: si dispone che la domanda di visto di ingresso debba essere presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso (numero 1); è stabilito inoltre che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunichi, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti ma anche dei datori di lavoro, per consentire l'espletamento dei controlli (numero 2); è aggiunto, infine un periodo in cui si stabilisce che per le medesime finalità di cui al sesto periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunichi, al termine dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei datori di lavoro interessati all'assunzione dei partecipanti ai corsi, ove queste siano conosciute (numero 3).

La novella di cui alla lettera b) specifica poi che le predette novelle si applicano anche per le richieste di nulla osta nell'ambito delle procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro stagionale.

Il comma 1-bis, aggiunto in prima lettura, estende a dodici mesi, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2027, il termine per presentare la domanda di visto di ingresso allorquando siano state completate le attività di istruzione e formazione nei Paesi di origine.

La RT annessa al ddl iniziale riferisce che la disposizione in commento consolida a regime l'istituto della precompilazione delle richieste di nulla osta per l'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato, già introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 2024 relativamente al decreto flussi per l'anno 2025.

Tale istituto è volto ad agevolare l'attività dei datori di lavoro, e, contestualmente, a garantire il controllo di veridicità sulle dichiarazioni fornite dai predetti ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000.

L'espletamento sistematico delle verifiche è assicurato attraverso l'interoperabilità delle banche dati degli organismi competenti (Unioncamere, Agenzia delle entrate, Agid) garantita nel sistema informatico già in uso presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione delle Prefetture U.T.G.

Conseguentemente, le attività di controllo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, pertanto, le modifiche normative introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le integrazioni e le modifiche apportate all'articolo nel corso dell'esame in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

Durante l'esame in prima lettura, **la rappresentante del Governo** ha rappresentato che le modifiche introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettera a-bis), all'articolo 23, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali già provvede a legislazione vigente a comunicare al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti ai corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine e potrà quindi provvedere alla comunicazione ai medesimi Ministeri delle generalità dei datori di lavoro interessati all'assunzione dei partecipanti ai corsi avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente¹.

Al riguardo, dal momento che la RT assicura che le relative verifiche saranno svolte attraverso l'interoperabilità delle banche dati degli organismi competenti (Unioncamere, Agenzia delle entrate, AGID) garantita nel sistema informatico già in uso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Quanto alle integrazioni apportate in prima lettura alla lettera a), laddove si prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro potrà effettuare, anche in via anticipata, le verifiche ispettive di sua competenza sui moduli di domanda precompilati resi disponibili dal Ministero dell'interno, ai fini dell'eventuale esclusione dei datori di lavoro o delle organizzazioni dei datori di lavoro dalla procedura informatica di presentazione della domanda, considerato che la norma è formulata in termini non obbligatori, non ci sono osservazioni.

In relazione agli adempimenti posti a carico del Ministero del lavoro previsti dalla lettera a-bis) non ci sono osservazioni, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo.

Sulle ulteriori modifiche apportate in prima lettura non ci sono osservazioni.

¹ Cfr. Camera dei deputati, Commissione bilancio, 18 novembre 2025.

Articolo 3

(Svolgimento dell'attività lavorativa in attesa della conversione del permesso di soggiorno)

Il comma 1, sostituendo il comma 9-*bis* all'articolo 5 del testo unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, consente allo straniero, in attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione (la previsione di tale ultima fattispecie di provvedimento innova la vigente normativa) del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di 60 giorni di cui al comma 9 (ai sensi del quale, appunto, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, il permesso di soggiorno deve essere rilasciato, rinnovato o convertito entro 60 giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda), di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui al primo periodo può svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge (finora espressamente indicati dalla norma sostituita).

La RT annessa al DDL iniziale afferma che la modifica proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in ragione del carattere squisitamente ordinamentale della disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 4

(Armonizzazione dei termini e disposizioni sui procedimenti in materia di permessi di soggiorno rilasciati per casi speciali)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni al testo unico dell'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998:

la lettera *a*) interviene nei seguenti termini sull'articolo 18:

il numero 1), modificando il comma 4, estende da 6 mesi a 1 anno la durata iniziale del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e aggiunge, come finalità della proroga del citato permesso, anche l'inserimento socio-lavorativo;

il numero 2), inserendo il comma 4-*bis*, stabilisce che i titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo (appunto, per motivi di protezione sociale – tratta di esseri umani) possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 48 del 2023. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere *a*) e *b*), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023 (relative ai requisiti richiesti per l'accesso all'Assegno di Inclusione in termini di cittadinanza, residenza, soggiorno e condizione economica);

la lettera *b*), integrando l'articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*, stabilisce che i titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo (accordato alle vittime di violenza domestica) possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 48 del 2023. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere *a*) e *b*), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023 (v. *supra*, n. 2));

la lettera *b-bis*), modificando il comma 2 dell'articolo 18-*ter*, prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro, quando segnala all'autorità giudiziaria o al questore le situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero, oltre ad esprimere un parere anche in merito

all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno, altresì trasmetta ogni elemento ritenuto utile a sostegno del parere medesimo;

la lettera c), intervenendo sul comma 3 dell'articolo 18-ter, apporta le medesime modifiche recate dalla lettera a), numero 1), anche in relazione al permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Il comma 2, integrando l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 145 del 2024, chiarisce che la già prevista estensione dell'accesso ad alcune misure di assistenza anche ai familiari del lavoratore straniero vittima di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo non riguarda anche la possibilità di beneficiare dell'assegno di inclusione.

Il comma 3 prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provveda a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023.

Si propone il seguente prospetto sintetico delle innovazioni introdotte

Articolo di riferimento del d.lgs. n. 286/1998	Causale del permesso di soggiorno	Durata permesso iniziale (previgente > vigente)	Accesso all'AdI (previgente > vigente)
18	Protezione sociale-tratta	6 mesi > 12 mesi	No > Sì (senza residenza/ISEE)
18-bis	Violenza domestica	12 mesi > 12 mesi	No > Sì (senza residenza/ISEE)
18-ter	Caporalato - sfruttamento	6 mesi > 12 mesi	Sì > Sì

La RT annessa al DDL iniziale ribadisce che l'intervento modifica gli articoli 18, 18-bis e 18-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998, al fine di uniformare la disciplina relativa alla durata dei permessi di soggiorno - da 6 a 12 mesi - rilasciati alle vittime di tratta, di violenza domestica e di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo.

Relativamente all'estensione del diritto all'Assegno di Inclusione, già previsto per le vittime di sfruttamento lavorativo, anche ai titolari di permessi rilasciati ai sensi degli articoli 18 e 18-bis, l'accesso all'assegno di inclusione trova la relativa copertura nelle risorse specificamente destinate alla misura prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 48 del 2023. Dai dati dell'Osservatorio Statistico relativo all'AdI emerge che al 31 dicembre 2024 sono stati circa 760.000 i nuclei familiari beneficiari dell'assegno di inclusione, pari a 1,82 milioni di persone, che hanno ricevuto il pagamento di almeno una mensilità del beneficio. Stante il numero esiguo di nuovi potenziali beneficiari attesi in attuazione del provvedimento in esame, resta invariata la copertura finanziaria già prevista dal decreto-legge n. 48 del 2023.

A tal proposito si evidenzia che i permessi di soggiorno rilasciati ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 sono stati 113 nel 2023, mentre lo stock complessivo dei titolari di tale tipologia di permesso è pari a 346.

Va poi tenuto in considerazione che le vittime di tratta e violenza domestica sono di regola ospitate in strutture a totale carico pubblico, e in tali casi viene meno il diritto all'AdI.

Anche i permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del nuovo articolo 18-ter sono stati di poco superiore ai 100 nei primi sei mesi dall'entrata in vigore della nuova norma (disposta dall'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 145 dell'11 ottobre 2024), incidendo quindi in misura minima sulla potenziale platea dei destinatari della misura.

Pertanto, stimando prudenzialmente che la platea dei nuovi beneficiari aventi diritto all'AdI sia pari al 10% del totale dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi dell'articolo 18-ter del TUI, ed assumendo come valore medio mensile dell'AdI l'importo di 729 euro (come risultante per i cittadini stranieri dall'ultimo rapporto INPS), l'onere finanziario annuo a partire dal 2026 risulterebbe pari a 303.000 euro, che, sulla base degli andamenti riscontrati in sede di monitoraggio relativi al periodo a tutto agosto 2025 e considerati anche in via prospettica, non comporta, nella dimensione indicata, la necessità di un incremento del relativo limite di spesa (autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023), non derivandone, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In sede di esame parlamentare **la rappresentante del Governo** ha corretto quanto riportato dalla RT, che effettivamente conteneva dati fra loro incompatibili, asserendo che la quantificazione “è stata effettuata ipotizzando una platea dei potenziali beneficiari pari al 10% dei titolari di permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del predetto articolo 18”² (e non già, quindi dei titolari di permessi di soggiorno *ex* articolo 18-ter, come riportato nella RT), ritenendo altresì che tale “stima debba ritenersi prudenziale, considerando che il riconoscimento dell'assegno di inclusione è escluso per il periodo di residenza degli interessati in strutture a totale carico pubblico e che le vittime di tratta o violenza domestica possono essere accolte sia nel sistema di accoglienza integrazione (SAI), sia nelle strutture del sistema anti-tratta, in cui risultano attualmente assistite 95 persone titolari di permessi di soggiorno rilasciati ai sensi dell'articolo 18”³. Ha infine precisato che “la deroga disposta dall'articolo 4 rispetto ai requisiti di reddito per il riconoscimento dell'assegno di inclusione non appare suscettibile di estendere in concreto la platea dei potenziali interessati alla misura, essendo di regola i titolari di permessi di soggiorno rilasciati ai sensi degli articoli 18 e 18-bis del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 persone prive di mezzi di sostentamento”⁴.

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti aggiuntivi forniti dalla rappresentante del Governo, si osserva che comunque allo stato l'estensione della platea indicata non appare riscontrabile, pur non essendo implausibile. Infatti, a fronte di uno *stock* di 346 titolari di permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 18, la RT stima una platea di beneficiari aggiuntivi dell'AdI di circa 34 soggetti (il 10%, come precisato dalla

² V. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 12 novembre 2025, pag. 80.

³ *Ibidem*

⁴ *Ibidem*

rappresentante del Governo), alla luce del fatto che si tratterebbe di soggetti ospitati in strutture pubbliche, condizione che preclude l'accesso all'assegno. Tuttavia, la stessa rappresentante del Governo fornisce un unico dato circa la numerosità dei soggetti ospitati a carico dello Stato, forse riferibile a una sola tipologia di struttura pubblica, ma comunque indicando la cifra di 95 unità, inferiore all'implicitamente ipotizzato livello di 310 (il 90% di 346). Inoltre nessun dato è fornito in relazione ai titolari di permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 18-bis, atteso che la stessa RT afferma che per tali soggetti l'ospitalità in strutture pubbliche (che preclude l'accesso all'assegno) rappresenta la regola, il che non implica che si verifichi sempre.

Va peraltro osservato che, mentre la normativa introdotta elimina gli ulteriori vincoli correlati alla residenza e all'ISEE, lascia operativi quelli legati alla presenza di almeno un membro minorenni, disabile, over 60 o in condizione di svantaggio certificato, il che conduce a un decremento dell'insieme dei potenziali beneficiari, che potrebbe infine anche portare alla determinazione della platea nei termini indicati dalla RT e confermati dalla rappresentante del Governo. Appare comunque necessaria l'acquisizione di elementi quantitativi a supporto, atteso che i requisiti citati certamente incidono in riduzione, ma la sua entità è allo stato indeterminabile.

Nulla da osservare sull'importo mensile medio indicato. L'onere complessivo risentirebbe dei rilievi sollevati in relazione alla platea dei nuovi beneficiari.

Riguardo alla congruità delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023⁵, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che la RT afferma che tale valutazione è stata effettuata “sulla base degli andamenti riscontrati in sede di monitoraggio relativi al periodo a tutto agosto 2025 e considerati anche in via prospettica”. In effetti, dall'analisi dei dati reperibili nell'Appendice statistica dell'Osservatorio INPS sull'Assegno di inclusione del luglio 2025, nei primi 6 mesi del 2025 risulta un onere complessivo di 2.933,1 milioni di euro che, se proiettato per l'intero anno, risulterebbe di 5.886,2 milioni di euro, quindi superiore allo stanziamento di 5.731 milioni. Tuttavia, i dati specificano che la mensilità di aprile 2025 risulta anomala in quanto incorpora l'attribuzione d'ufficio dei carichi di cura spettanti su mensilità pregresse ed erogati in unica soluzione. La proiezione a 11 mesi delle cinque mensilità “regolari” (escludendo quindi quella di aprile) indica invece una stima di circa 5.020 milioni di euro, a cui vanno aggiunti appunto i 651 milioni erogati ad aprile, per un totale di circa 5.671 milioni di euro.

Appare quindi evidente la sussistenza di un apprezzabile margine per sostenere sia gli oneri come quantificati dalla RT che gli effetti di una loro eventuale sottostima.

⁵ L'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023 autorizza per l'Assegno di inclusione (articoli da 1 a 4 e articolo 10, comma 6), al netto delle risorse finalizzate agli incentivi all'occupazione in favore dei datori di lavoro e dei soggetti di intermediazione, la spesa di 5.731 milioni di euro per l'anno 2025, 5.607,3 milioni di euro per l'anno 2026, 5.775,2 milioni di euro per l'anno 2027, 5.823,8 milioni di euro per l'anno 2028, 5.885,3 milioni di euro per l'anno 2029, 5.939,1 milioni di euro per l'anno 2030, 6.004,3 milioni di euro per l'anno 2031, 6.072,6 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.143,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Per il 2026 lo stanziamento, prescindendo dall'aumento (peraltro finalizzato ad uno specifico intervento estensivo) disposto dall'articolo 38 del ddl bilancio per il 2026 ora all'esame del Senato, diminuirebbe a circa 5.607 milioni di euro, con oneri che – se ricalcassero quelli del 2025 senza l'*outlier* di aprile – si attesterebbero sui 5.477 milioni di euro, confermando la sussistenza di un ampio margine rispetto all'onere in questione, che appare in ogni caso sostanzialmente trascurabile rispetto alle grandezze coinvolte.

Va inoltre sottolineato che gli oneri correlati all'AdI sono configurati in termini di tetti di spesa, peraltro assistiti da un meccanismo (articolo 13, commi 11-13, del decreto-legge n. 48 del 2023) di accantonamento preventivo delle somme prospetticamente necessarie all'atto della concessione di ogni beneficio, con successivo monitoraggio che, in caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento, prevede il ripristino della compatibilità finanziaria tramite un decreto interministeriale che rimoduli l'ammontare dei benefici economici nei confronti delle erogazioni successive all'esaurimento delle risorse non accantonate, mentre, nelle more dell'adozione del predetto decreto, l'acquisizione di nuove domande e le relative erogazioni sono sospese.

In relazione, poi, all'aumento da 6 a 12 mesi della durata iniziale dei permessi di soggiorno accordati ai sensi degli articoli 18 e 18-ter, oltre a sottolineare un possibile effetto anche sugli oneri per l'AdI (che comunque sono stati considerati nelle stime, parametrize a una fruizione per l'intero anno), si osserva che esso appare suscettibile di accrescere gli oneri per le attività assistenziali garantite ai soggetti in questione. La stessa **Rel. III** afferma infatti che il precedente “lasso temporale si è rivelato insufficiente rispetto alla complessità dei programmi di protezione e reinserimento. Per questo, l'intervento normativo estende la durata del permesso a un anno, conferendo alle vittime un tempo congruo per accedere a percorsi di formazione, inclusione e sostegno psicologico”, il che appunto richiama l'accesso e la fruizione di percorsi assistenziali e di inserimento, peraltro caratterizzati da “complessità”, che risulteranno temporalmente estesi per effetto delle modifiche introdotte, con possibili effetti finanziari, per quanto contenuti, su cui la RT non fornisce chiarimenti.

Articolo 5

(Ingressi fuori quota per l'assunzione di lavoratori domestici per l'assistenza di grandi anziani e persone con disabilità)

Il comma 1, modificando l'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 145 del 2024, estende al triennio 2026-2028 la previsione che consente il rilascio, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro il numero massimo annuo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 62 del 2024, o a favore di persone grandi anziane, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 29 del 2024, o a favore di bambini dalla nascita fino a 6 anni di età (questi ultimi soggetti sono stati aggiunti durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento).

La RT annessa al DDL iniziale assicura che a tale proroga le amministrazioni coinvolte, compreso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, provvederanno nell'ambito delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati, poi, **la rappresentante del Governo** ha confermato tale possibilità – con riferimento comunque solo al testo iniziale che includeva l'assunzione di lavoratori domestici per l'assistenza di grandi anziani e persone con disabilità -, “in quanto nella fase di sperimentazione è stata verificata la possibilità, per le [...] amministrazioni, di provvedere ai relativi adempimenti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in linea con la clausola di invarianza finanziaria già prevista dall'articolo 20 del decreto-legge n. 145 del 2024”⁶.

Nella Rel. III. è attestata la presentazione di quasi 1.200 domande al 13 maggio 2025, il che, pur ipotizzando un incremento delle domande in corso d'anno, suggerisce che nel 2025 non verrà raggiunto il limite massimo di 10.000 domande previsto a legislazione previgente.

Durante l'esame in prima lettura⁷, **la rappresentante del Governo**, ha rilevato che l'estensione, prevista dalle modifiche introdotte all'articolo 5, della platea dei soggetti che possono richiedere nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno al di fuori delle quote massime individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, non determina fabbisogni aggiuntivi a carico delle amministrazioni competenti alla trattazione delle richieste, in quanto si tratta di attività riconducibili a quelle che già sarebbero svolte dalle medesime amministrazioni, restando comunque invariato il numero complessivo delle istanze accoglibili.

Al riguardo, considerato che rimane fermo il limite massimo di 10.000 istanze già previsto per il 2025 e alla luce delle conferme già acquisite sulla sostenibilità da parte delle amministrazioni coinvolte nella procedura di rilascio del nulla osta, non ci sono osservazioni. Pertanto, anche un ulteriore aumento delle domande sulla base dell'inserimento di una nuova categoria di lavoratori (per assistenza ai bambini fino a 6 anni di età), essendo contenuto nel limite massimo citato, è incluso nella previsione di sostenibilità iniziale.

Articolo 6 ***(Programmi di attività di volontariato)***

Il comma 1, sostituendo il comma 1 all'articolo 27-bis del testo unico dell'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, stabilisce che l'ingresso di stranieri ammessi a partecipare a

⁶ V. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 12 novembre 2025, pag.80.

⁷ Cfr. Camera dei deputati, Commissione bilancio, 18 novembre 2025.

programmi di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale, ai sensi del presente testo unico, avviene nell'ambito del contingente triennale (annuale ai sensi della normativa previgente) stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 59 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

La RT annessa al DDL iniziale afferma che la modifica riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 7

(Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale)

L'articolo modifica il termine per il rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare, portandolo da novanta a centocinquanta giorni. A tal fine, novella il comma 8 dell'articolo 29 (Ricongiungimenti familiari) del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione.

La RT annessa al DDL iniziale afferma che la novella apportata all'articolo 29 TUI dalla disposizione in esame è limitata alla modifica del termine procedimentale per il rilascio da parte degli Sportelli Unici Immigrazione delle Prefetture – U.T.G. del nulla osta al ricongiungimento dei familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale, elevato da novanta a centocinquanta giorni.

La disposizione consente, così, agli uffici delle Prefetture di lavorare in maniera più efficiente, disponendo di tempo aggiuntivo per l'espletamento delle attività istruttorie.

L'intervento normativo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, convenendo con la RT in merito al tenore ordinamentale della norma, nulla da osservare.

Articolo 8

(Stabilizzazione del «Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura» e ampliamento dei partecipanti)

Il comma 1, intervenendo sul comma 1 dell'articolo 25-*quater* del decreto-legge n. 119 del 2018, estende la possibilità di partecipare alle riunioni del Tavolo sul Caporalato anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti (lettera a)) e, abrogando il comma 3, elimina il vincolo dell'operatività triennale del Tavolo (prorogabile per un ulteriore triennio) (lettera b)).

La RT annessa al DDL iniziale assicura che le modifiche, anche alla luce dei dati relativi all'ultimo triennio di operatività del Tavolo, non comportano nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alla luce del dettato dei commi 5 e 6 dell'articolo 25-*quater* del decreto-legge n. 119 del 2018, l'eventuale onere finanziario legato alle spese di viaggio e soggiorno del componente aggiuntivo del Tavolo trovano la loro copertura nella dotazione finanziaria disponibile a legislazione vigente sul Fondo nazionale per le politiche migratorie, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (capitolo 3783, con una dotazione per il prossimo biennio pari a 9,5 milioni di euro annui, valore che sarebbe confermato – ed esteso al 2028 – anche dal ddl di bilancio attualmente all'esame del Parlamento).

Durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, poi, **la rappresentante del Governo**, oltre a ribadire il contenuto del dispositivo e della RT, ha aggiunto che “fino ad oggi, non è mai emersa l'esigenza di sostenere spese per viaggi e soggiorni, in considerazione della presenza a Roma dei partecipanti alle riunioni del Tavolo, in ragione della loro rappresentatività di carattere nazionale, nonché della circostanza che alle riunioni è stata consentita la partecipazione da remoto”⁸.

Al riguardo, anche alla luce dei chiarimenti aggiuntivi forniti, non vi sono rilievi da formulare.

Articolo 9

(Accesso al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera)

Il comma 1, modificando l'articolo 1, comma 889, della legge n. 207 del 2024, consente l'accesso al Fondo di cui al comma 888 (dedicato al contrasto del reclutamento illegale di manodopera straniera) non più agli enti del terzo settore autorizzati all'esercizio dell'attività di agenzia per il lavoro, titolari di piattaforme telematiche dedicate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri, regolarmente accreditate presso la società Sviluppo Lavoro Italia Spa, bensì agli enti del terzo settore autorizzati come agenzie per il lavoro o autorizzati all'attività d'intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, o accreditati dalle regioni all'erogazione di servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

La RT annessa al DDL iniziale ricorda che il comma 888 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025 ha istituito un Fondo dedicato al contrasto del reclutamento illegale di manodopera straniera, con particolare riferimento agli ospiti delle strutture di accoglienza. La misura prevede uno stanziamento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

La disposizione, modificando il comma 889 del medesimo articolo 1, delinea con maggiore chiarezza la platea dei soggetti che possono accedere al predetto Fondo. Infatti – precisa **la Rel. III.** - la formulazione originaria richiama esclusivamente le piattaforme accreditate presso la società Sviluppo Lavoro Italia Spa, limitando eccessivamente la platea dei soggetti beneficiari.

⁸ V. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 12 novembre 2025, pag.81.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che l'autorizzazione di spesa con la quale è stato istituito il fondo è formulata in termini di limite massimo di spesa.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 10

(Misure per il potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi di Lampedusa)

L'articolo introduce misure volte al potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi (*hotspot*) di Lampedusa prorogando fino al 31 dicembre 2027 quanto già disposto dal comma 2 dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 20/2023 a norma del quale il Ministero dell'interno può affidare alla Croce Rossa italiana (CRI) la gestione della struttura per far fronte a situazioni di particolare affollamento.

La RT annessa al DDL iniziale conferma che la disposizione in commento, onde assicurare adeguati livelli di accoglienza nel punto di crisi di Lampedusa, prevede che il Ministero dell'interno possa continuare ad avvalersi, per un ulteriore biennio (2026-2027), della Croce Rossa italiana (C.R.I.) ai fini della gestione del predetto *hotspot*, esercitando le facoltà di deroga di cui all'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 13 del 2017.

Precisa, riguardo ai profili di costo, per quanto concerne le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno in capo al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, che l'applicazione di tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Durante l'esame in prima lettura **la rappresentante del Governo** ha assicurato che alle disposizioni si potrà provvedere a valere sulle risorse del capitolo 2351, piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, che reca, per i prossimi due anni, una dotazione annua pari a 950 milioni di euro, in linea con quanto avvenuto in attuazione dell'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge n. 20 del 2023, non comportando la prosecuzione della gestione del punto di crisi da parte della Croce Rossa italiana oneri aggiuntivi per la finanza pubblica⁹.

Al riguardo, si ricorda che la RT annessa alla disposizione ora modificata affermava, con riguardo ai profili di costo relativi alla gestione dell'*hotspot* di Lampedusa, che l'applicazione della norma non comportava nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la C.R.I. erogava le prestazioni previste dallo schema di capitolato approvato con decreto del Ministero dell'interno del 29 gennaio 2021.

Anche se durante l'esame in prima lettura è stato indicato il riferimento contabile alle risorse che sono utilizzate in copertura, posto che il capitolo 2351, piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del Ministero dell'interno fa riferimento in generale alle spese di gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari e anche ad

⁹ V. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 12 novembre 2025, pag. 81.

altre tipologie di spese (come quelle per interventi a carattere assistenziale, anche al di fuori dei centri, e le spese per studi e progetti), andrebbero forniti elementi informativi specifici che consentano di verificare la sussistenza, anche per il biennio 2025-2027, delle condizioni che avevano giustificato, a suo tempo, l'invarianza degli oneri, chiarendo se sarà ancora vigente il capitolato approvato nel 2021 o se comunque un suo eventuale aggiornamento al rialzo sia sostenibile nell'ambito dello stanziamento citato alla luce della rimodulabilità di altre spese.

Si evidenzia tra l'altro che nel rendiconto del bilancio 2024, per il piano gestionale citato risulta che, a fronte di una previsione iniziale di 942 milioni di euro di spesa di competenza, la previsione finale si è attestata a 1.342 milioni di euro e il totale impegnato a 1.338 milioni di euro.

Articolo 11 ***(Clausola di invarianza finanziaria)***

Il comma 1 impone che dall'attuazione del presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT annessa al DDL iniziale ribadisce il contenuto della clausola di invarianza finanziaria recata dal presente articolo.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate in relazione ai singoli articoli.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Nov. 2025

[Nota di lettura n. 293](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2226, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (**Atto del Governo n. 319**)

"

[Nota di lettura n. 294](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2413, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 (**Atto del Governo n. 324**)

"

[Nota di lettura n. 295](#)

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/2225, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE (**Atto del Governo n. 321**)

"

[Nota di lettura n. 296](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/884, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE (**Atto del Governo n. 323**)

"

[Nota di lettura n. 297](#)

A.S. 1706: "Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile"

"

[Nota di lettura n. 298](#)

A.S. 1708: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 299](#)

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (**Atto del Governo n. 332**)

"

[Nota di lettura n. 300](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione (**Atto del Governo n. 334**)

"

[Nota di lettura n. 301](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento (**Atto del Governo n. 331**)

"

[Nota di lettura n. 302](#)

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2023/1544, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali (**Atto del Governo n. 330**)

"

[Nota di lettura n. 303](#)

A.S. 1663: "Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <https://www.senato.it/leggi-e-documenti/dossier-di-documentazione/servizio-del-bilancio>